

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali

(doi: 10.7390/9225)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, giugno 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

(parere favorevole con osservazioni)

(Stralcio)

[vai al testo completo](#)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutatane la conformità alle normative di delega e la coerenza ai principi generali in essa contenuti,

esprime parere favorevole

con le valutazioni ed osservazioni di seguito specificate per ciascuno dei cinque Titoli in cui si articola lo schema di decreto.

(...)

Titolo IV

In ordine al titolo IV la Commissione premette che:

- il Titolo IV dello schema di decreto legislativo comprende il conferimento di materie che, in buona parte, sono già state oggetto, mediante diversi provvedimenti legislativi di trasferimento alle regioni e agli enti locali;
- la materia in esame concerne compiti e funzioni relativi alla programmazione e alla erogazione di servizi che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e della società; il titolo IV pone
- pertanto delicati problemi di definizione dei compiti e dei ruoli dei diversi soggetti istituzionali, sia tra Stato e sistema delle autonomie sia, soprattutto, tra regioni ed enti locali;

- il processo di conferimento sarà completato con esito positivo solo quando, con i previsti D.C.P.M., saranno ripartite e trasferite le risorse finanziarie, umane e organizzative corrispondenti e, contestualmente, si procederà ad una effettiva ristrutturazione e contrazione delle strutture dei Ministeri interessati;
- il medesimo processo di conferimento va definito nella sua interezza avendo ben chiaro, fin dall'avvio della sua realizzazione, l'assetto della distribuzione dei compiti e delle funzioni, in modo da attuare, con le gradualità necessarie, un solo processo di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane al fine di evitare una lunga fase di precarietà e di incertezza, con evidenti effetti negativi in termini di efficienza e qualità delle riforme;
- le funzioni esercitate dallo Stato, in particolare nelle materie del Titolo IV, devono essere raccordate con il sistema delle autonomie mediante consultazioni ed intese tramite la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città; peraltro tale metodologia di rapporto va resa coerente con l'obiettivo generale del presente decreto legislativo di semplificazione procedurale e di efficienza delle funzioni svolte dalla Pubblica Amministrazione;

Osservazioni:

(...)

Capo V - Beni e attività culturali

- All'articolo 147 va eliminata la lettera a) del comma 3;
- tutto il processo di conferimento di funzioni in tale materia al sistema delle autonomie e la successiva attività istituzionale devono essere fortemente improntati ad un forte coordinamento e ad una attiva cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;
- in tale logica è necessario rendere coerente il provvedimento in esame con i contenuti fondamentali della legge n. 352 del 1997, recante disposizioni sui beni culturali specie per quanto riguarda i beni ambientali, nonché con i provvedimenti legislativi attualmente in discussione in Parlamento, ed in particolare con il disegno di legge C. 4015 relativo a "Norme per le città storiche", attualmente in discussione nelle commissioni VII e VIII della Camera, che definisce una ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali in materia di programmazione e attuazione degli interventi di salvaguardia dei beni storico-artistici situati nei centri, quartieri e siti individuati dal provvedimento;
- in relazione al trasferimento di questi compiti a regioni ed enti locali va previsto il corrispondente ridimensionamento della relativa amministrazione statale e l'esplicitazione dell'assetto della proprietà dei beni stessi;
- va inoltre chiarita l'attribuzione ai diversi soggetti istituzionali della funzione del restauro, ed in particolare vanno definiti i soggetti che realizzano concretamente gli interventi relativi, nonché l'attività di formazione del personale.

(...)